



Ordinanza Sindacale n. 116 del 04/05/2020

OGGETTO: Disposizioni inerenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Apertura del Cimitero Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n.26 del 1-2-2020) recante ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

VISTO l'art. 1 del citato D.P.C.M., con particolare riferimento alle lettere:

- d) "è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";
- e) "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera";
- i) (...) sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RITENUTO, quindi, che sussistano le condizioni per disporre l'apertura al pubblico del Cimitero Comunale, disciplinando l'orario e le modalità di accesso ammettendo, nel caso di cerimonia funebre, la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone, nel rispetto della normativa in tema di distanze;

VALUTATO, inoltre, che - al fine di evitare un aumento dei contagi - tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo nel Cimitero Comunale debbano avere l'obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico o similari e guanti monouso;



CONSIDERATO che è necessario, altresì, adeguare le misure di contenimento conformemente alla normativa e alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, impartendo le seguenti precisazioni:

- l'accesso al Cimitero è consentito per le visite ai defunti, per l'esecuzione di lavori edili e per le estumulazioni:
 - dal lunedì al sabato 8.30 alle ore 12,30
 - il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30
 - la domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
- all'interno del Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro tra le persone evitando in ogni modo la formazione di assembramenti;
- l'accesso al Cimitero avviene esclusivamente dal cancello di accesso principale
- le visite ai defunti devono avere una durata massima di 20 minuti
- per accedere al cimitero è necessario indossare mascherine di tipo chirurgico o mascherine di comunità o similari e guanti monouso. Non sarà in alcun modo consentito l'accesso alle persone sguarnite dei suddetti presidi di sicurezza;
- Nel caso di esecuzione di lavori edili i dipendenti delle ditte edili devono seguire le disposizioni di cui a protocolli di sicurezza firmati dal governo con le organizzazioni datoriali e sindacali.
- nel caso di cerimonia funebre:
 - per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato e nella camera mortuaria al massimo di tre persone alla volta, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
 - sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
 - le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri ed edili.

Al fine di evitare occasioni di potenziale diffusione del contagio da COVID 19

DISPONE

a far data da martedì 5 maggio 2020:

- l'accesso al Cimitero è consentito per le visite ai defunti, per l'esecuzione di lavori edili e per le estumulazioni:
 - dal lunedì al sabato 8.30 alle ore 12,30
 - il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.30
 - la domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
- all'interno del Cimitero deve essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro tra le persone evitando in ogni modo la formazione di assembramenti;
- l'accesso al Cimitero avviene esclusivamente dal cancello di accesso principale
- le visite ai defunti devono avere una durata massima di 20 minuti
- per accedere al cimitero è necessario indossare mascherine di tipo chirurgico o mascherine di comunità o similari e guanti monouso. Non sarà in alcun modo consentito l'accesso alle persone sguarnite dei suddetti presidi di sicurezza;
- Nel caso di esecuzione di lavori edili i dipendenti delle ditte edili devono seguire le disposizioni di cui a protocolli di sicurezza firmati dal governo con le organizzazioni datoriali e sindacali.
- nel caso di cerimonia funebre:



- per ogni feretro è consentita la permanenza nella sala del commiato e nella camera mortuaria al massimo di tre persone alla volta, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- sono consentite cerimonie funebri e commemorative all'interno delle aree cimiteriali con la presenza di massimo 15 persone, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti;
- le operazioni di tumulazione o inumazione dovranno avvenire alla presenza di un massimo di quattro tra familiari, parenti e congiunti, purché sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti, e degli operatori delle imprese di onoranze funebri ed edili.

La presente ordinanza sostituisce le precedenti disposizioni in materia assunte con ordinanza sindacale.

INVIA

Il presente provvedimento

- a SE il Prefetto di Reggio Calabria
- alla Stazione dei Carabinieri di Roccella Ionica
- Al Responsabile dell'Area Controllo del Territorio e Polizia Municipale del Comune di Roccella Ionica per l'attuazione del presente provvedimento

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Dalla residenza Municipale, 04/05/2020

Il Sindaco
dott. Vittorio Zito

